

CONVENZIONE CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

PREMESSO CHE

La Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio BIM di Valle Camonica ed i Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveneno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Civate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loven, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Rogno, Saviore dell'Adamello, Sello, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione

- sin dai primi anni ottanta, ravvisando l'opportunità di stabilire un vincolo associativo per gestire in forma associata servizi ed investimenti in infrastrutture, hanno provveduto alla costituzione del Consorzio Servizi Valle Camonica – Azienda Speciale, già Consorzio Metano Valle Camonica, il quale adeguandosi costantemente alla normativa sopravvenuta, si è occupato, anche per il tramite delle società controllate, della progettazione, realizzazione e gestione di impianti e reti di proprietà del Consorzio o degli enti consorziati, oltre che della gestione di servizi pubblici o di interesse generale ed in genere di attività e servizi volti ai cittadini-utenti di tali servizi nei territori degli enti consorziati;
- la convenzione sottoscritta dagli enti di cui sopra e da quelli aggiuntisi successivamente prevedeva all'art.3 primo comma una durata del Consorzio pari a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e quindi sino al giorno 7 novembre 2026;
- al medesimo art.3 secondo comma era previsto che alla scadenza del termine gli enti consorzianti procedessero all'eventuale rinnovo della convenzione;
- gli enti consorziati ritengono che gli scopi ed obiettivi originari del Consorzio Servizi Valle Camonica - Azienda Speciale siano ancora attuali;
- gli enti ritengono pertanto di prorogare la durata originaria del Consorzio Servizi Valle Camonica – Azienda Speciale e stabiliscono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. È costituito tra gli Enti contraenti il Consorzio per il raggiungimento degli scopi e delle finalità contenuti nella presente Convenzione e nell'allegato Statuto.

Art. 2 – Denominazione - Sede

1. Il Consorzio ha la denominazione di “Consorzio Servizi Valle Camonica” con sede in Darfo Boario Terme. Potranno essere istituite sedi operative distaccate.

Art. 3 – Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31/12/2050.
2. Alla scadenza del termine gli Enti Consorziati procederanno con propri atti deliberativi all'eventuale rinnovo della Convenzione.

3. Ogni 5 anni il consiglio di Amministrazione deve effettuare la verifica dei presupposti di ordine tecnico e finanziario che hanno legittimato la Costituzione del Consorzio.

Art. 4 – Oggetto e scopo

1. Il Consorzio ha per oggetto:
 - a) la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, impianti et similia di proprietà del Consorzio medesimo e/o degli Enti Consorziati;
 - b) la realizzazione e l'ampliamento delle reti di cui sub. a);
 - c) la gestione degli investimenti tecnologici connessi agli ampliamenti, miglioramenti e innovazioni di cui sub. b);
 - d) la costituzione di società, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e/o partecipazioni in società, imprese e consorzi o altre forme associative.
2. Il Consorzio può concorrere, in compartecipazione ad altri Enti o società di capitali all'espletamento di attività connesse direttamente o indirettamente a quelle di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Esso può compiere altresì tutte le operazioni di carattere mobiliare e immobiliare nel rispetto delle norme vigenti, ritenute necessarie per il conseguimento dello scopo consortile.
4. Il Consorzio può inoltre svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici nonché attività di progettazione e costruzione, anche per conto terzi, degli impianti.
5. Scopo del Consorzio è la gestione associata delle attività di cui al comma 1, nell'interesse dei cittadini utenti.

Art. 5 – Adesioni al Consorzio

1. È consentita e promossa l'adesione di altri Enti pubblici al Consorzio.
2. L'adesione al Consorzio comporta l'espressione della volontà di pervenire alla gestione consorziale di cui all'articolo precedente.
3. L'accettazione delle domande di adesione presentate da altri Enti locali presuppone la necessaria revisione della presente Convenzione e dello Statuto da approvarsi da parte di ciascun Ente Consorziato con le stesse forme e modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 – Recesso dal Consorzio

1. È ammesso il recesso di ciascun Ente prima della scadenza del Consorzio.
2. I singoli associati non potranno tuttavia richiedere il Recesso se non dopo un periodo di tempo pari almeno a cinque anni a decorrere dall'approvazione del presente atto.
3. Il recesso è disciplinato secondo le modalità contenute nello Statuto.

Art. 7 – Quote di partecipazione

1. Ciascun Ente Consorziato partecipa alla gestione secondo i valori fissati in sede di rogito notarile all'atto di trasformazione in Azienda Speciale (rif.atto Notaio Passeri n.rep.109120 e raccolta n.17453 – Tabella A) colonna C)) e dei successivi rimborsi, nonché versamenti valutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31/12/1992.
2. La tabella delle quote di partecipazione dovrà essere aggiornata per tenere conto delle modifiche che potranno avvenire per Adesioni, Recessi, Versamenti di contributi in Conto Capitale e conferimenti da parte degli Enti Consorziati, che non saranno più soggetti alla svalutazione al 31/12/1992.
3. I conferimenti di cui al punto 2) saranno valutati secondo le norme da approvare con apposito regolamento, a maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione, avendo conto sia del valore

patrimoniale degli impianti conferiti, che della propensione degli stessi a produrre redditività.

4. La quota massima di partecipazione che ciascun comune e gli enti comprensoriali nel loro insieme potranno detenere nell'Azienda speciale è pari al 25%, eventuali eccedenze di conferimento avranno solo valore patrimoniale e non valore al fine della gestione ordinaria e straordinaria e del controllo ed elezione degli organi amministrativi dell'azienda, nonché sul riparto degli eventuali utili.
5. Ogni rappresentante degli Enti Consorziati esprime un voto in base alla quota di partecipazione.

Art. 8 – Organi del Consorzio

1. Gli Organi del Consorzio sono composti da:

- a) Assemblea del Consorzio;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Direttore.

Viene convenuta la netta distinzione tra l'Organo di Indirizzo e di Controllo (Assemblea) e l'Organo di amministrazione e di Gestione (Consiglio di Amministrazione).

2. È prevista altresì la figura del Segretario dell'Ente con la funzione di controllo sulla legittimità degli atti dell'Assemblea ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 – Profili Economici e finanziari

1. Il Consorzio, modellato sulla forma dell'Azienda Speciale, costituisce il centro di riferimento di relazioni giuridiche, fiscali, patrimoniali e finanziarie.
2. Gli Enti Consorziati conferiscono i beni e i capitali che costituiscono il Patrimonio dell'Ente Consorzio con vincolo di destinazione al conseguimento delle finalità degli Enti Consorziati. I versamenti in Conto Capitale sono, salva diversa deliberazione dell'Assemblea, effettuati a titolo gratuito.
3. Le risorse del Consorzio sono costituite nel Fondo di dotazione secondo le quote di partecipazione, fermo restando che l'attività del Consorzio deve essere improntata a criteri di economicità.
4. L'Assemblea nell'ambito dei criteri di indirizzo e tenuto conto degli scopi e delle finalità da perseguire e dei programmi di investimento può deliberare di affidare ai fondi conferiti dagli Enti Consorziati, una remunerazione.

Art. 10 – Garanzie

1. La gestione associata deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti.
2. Si conviene che ciascun Ente Consorziato ha diritto di sottoporre al Consorzio, proposte attinenti all'attività consortile.
3. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio deve entro 60 giorni dal ricevimento della proposta esprimersi in forma motivata sulla proposta ricevuta.

Art. 11 – Cessazione e scioglimento del Consorzio

1. Nel caso di Recesso dei 2/3 degli Enti Partecipanti al consorzio lo stesso si intenderà cessato, fatti salvi i diritti di terzi e la garanzia sulla continuità dei servizi pubblici gestiti.

Art. 12 – Consultazione, Informazione, Partecipazione

1. Su questioni di particolare importanza e gravità attinenti all'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione deve chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio.
Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di silenzio si applica la regola del silenzio assenso.
2. Le deliberazioni fondamentali e gli atti dell'assemblea devono essere trasmessi a tutti gli Enti consorziati a seguito della loro adozione. Sono atti fondamentali quelli assunti dall'Assemblea del Consorzio ai sensi di legge.

Art. 13 – Arbitrato

1. Le parti convengono che gli eventuali conflitti che potessero insorgere fra gli Enti Consorziati, tra gli stessi e il Consorzio, devono essere risolti da un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.